



COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di MESSINA
UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 12 DEL 02 AGOSTO 2018

OGGETTO: Conferma/Reintegra Responsabili d'Area ing. Cappotto Francesco (Area Tecnica) e D'Amico Caterina (Area Amministrativa) con Responsabilità Sindaco controllo presenze.

IL SINDACO

VISTO il provvedimento in data 24 luglio 2018 con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento penale n. 2358/16 RGNR e n. 638/17 R.G.G.I.P., ha sostituito la misura interdittiva della sospensione dalla funzione e dal servizio con la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti dei dipendenti D'Amico Caterina e Cappotto Francesco, già responsabili, rispettivamente, dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica di questo Comune;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 83 del 31.07.2018 recante presa d'atto del rientro in servizio dei dipendenti interessati dal menzionato provvedimento, da ultimo adottato dal GIP presso il Tribunale di Patti, nonché revoca, per il venir meno delle circostanze che ne avevano determinato l'adozione, delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 42 e n. 43, adottate entrambe in data 20.04.2018, con le quali veniva autorizzato l'utilizzo presso questo Comune rispettivamente dell'Ing. Fabio Marino del Comune di Torrenova e del Sig. Calogero Emanuele del Comune di Galati Mamertino;

CONSIDERATO il connesso venir meno del ruolo di responsabili con funzioni dirigenziali assegnato, in via provvisoria ed in costanza di misura interdittiva, all'ing. Fabio Marino con riferimento all'Area Tecnica ed al sig. Calogero Emanuele con riferimento all'Area Amministrativa;

CONSIDERATA la sopravvenuta necessità di provvedere alla nomina dei dipendenti cui affidare il ruolo di responsabile con funzioni dirigenziali con riferimento all'Area Amministrativa ed all'Area Tecnica comunale;

CONSIDERATO:

CHE le misure di sospensione cautelare dal servizio in via amministrativa sono regolate anche da norme contrattuali e si concretizzano in una sospensione temporanea dal servizio adottata obbligatoriamente dall'Amministrazione di appartenenza e vanno mantenute se vi è "condanna definitiva ovvero sentenza di primo grado confermata in appello, salvo che non sia assunta sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento";

CHE il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018, siglato il 28.05.2018, all'art. 61, comma 2, prevede che il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62.

CHE in ragione della trasformazione della misura interdittiva della sospensione dal servizio e dalla funzione nella misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all'art. 282 c.p.p. tanto l'ing. Francesco Cappotto quanto la signora Caterina D'Amico, quanto alle ricadute amministrative del procedimento giudiziario pendente, allo stato, non sono soggetti alla sospensione di diritto prevista, in ragione del combinato disposto degli artt. 11 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, solo in costanza di applicazione di misure coercitive più gravose;

CHE, pertanto, i due dipendenti di che trattasi, rivestono allo stato la condizione di indagati non soggetti a misure cautelari penali con effetti di sospensione automatica dal servizio e/o dalla funzione, tanto che fino ad oggi nessun ulteriore provvedimento giudiziario è stato emesso a loro carico; e quindi, in applicazione della normativa sopra richiamata, risulta venuta meno la

“conditio sine qua non” che giustificava la sospensione cautelare dal servizio già in essere in virtù di precedenti determinazioni della Giunta Comunale;

ATTESO:

CHE la specifica norma applicabile nella fattispecie, è quella dell' art. 55-ter (“Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”) di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto al «Testo unico sul Pubblico impiego» dall' art. 69, co. 1, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che così dispone:

“1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità' giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.”

CHE l'ANAC si è ripetutamente pronunciata con orientamenti consolidati (ancorché ritenuti pareri facoltativi e non vincolanti) nel senso che “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti incarichi di vertice nel settore amministrativo o gestionale” come tra l'altro disciplinato anche nel D.lgs. 39/2013;

CHE l'ANAC ha confermato in tal modo che per essere escluso dal servizio, in particolare per essere esclusi da determinati ruoli di vertice amministrativo o dirigenziale, occorre quanto meno una sentenza, seppure non ancora definitiva;

CHE “la valutazione dell'Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere

discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole”(C.d.S. 17/01/2014 n. 194);

ATTESO CHE deve essere messo in rilievo anche quanto segue:

a) La presunzione di innocenza è sancita dall' art. 27, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana (“L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”) e deve essere considerato tale, quindi, sino alla sentenza di condanna confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione, a seguito del ricorso in cui sia stata ravvisata una violazione della legge nell'ambito dei procedimenti dei due gradi precedenti, e risulta adottato praticamente in tutta Europa, come risultato dell'art.11 della «Dichiarazione Universale dei Diritti Umani» del 1948;

b) Il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2, della Carta Costituzionale, per altro verso, sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prova di aver violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall' art. 1 del Codice penale vigente (“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ...”);

e) La stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo ribadisce che “ogni persona accusata di reato è presunta innocente fin quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”, un principio recepito dallo stato italiano con la L. n. 232 del 1999 relativa alla ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla conferenza diplomatica dell'ONU a Roma nel luglio 1998;

d) Le dette norme recepiscono in sostanza il “principio di legalità formale” («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge») confermato dagli artt. 7 CEDU e 49 della Carta di Nizza, nonché dall'art. 14 delle Disp. prel. al codice penale; e) È quindi doveroso applicare con rigore il principio costituzionale alla luce dell'interpretazione sistematica e comparata anche delle altre norme della Carta fondamentale che coinvolgono la giurisdizione penale, dalle quali emerge un modello garantista nei riguardi di ogni Persona, rappresentato dalla sintesi, ispirata alla dottrina del diritto penale minimo, secondo cui : nulla poena sine culpa; nulla culpa sine iudicio; nullum iudicium sine accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione;

f) Questi principi derivano dal disposto degli artt. 24, 25, 27, 101,102,104,105, 111 e 112 della Carta costituzionale della Repubblica italiana, sicché risulta la necessità, anche, di tener conto che “la presunzione dell'innocenza dell' imputato, l' onere della prova a carico dell' accusa, l' enunciazione del principio in dubio pro reo, recepito dall' art. 530 commi 2 e 3 c.p.p. (STELLA Giustizia e modernità, Milano, 2003, 162) comportano “la garanzia che tutte le compendia, dell' obbligo di motivazione e della giustificazione razionale della decisione, a norma dell' art. 111, comma 6 Cost, e 192 comma 1 c.p.p.”;

CONSIDERATO che le condotte per le quali i due dipendenti comunali sono indagati non sono attinenti ad una asserita scorretta trattazione di qualsivoglia procedimento in carico all'Area Amministrativa ed all'Area Tecnica del Comune e quindi non si impone l'esigenza di escludere i dipendenti da poteri di organizzazione dell'istruttoria e di determinazione quanto agli ambiti di competenza delle medesime aree;

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra, anche in ragione della presunzione di non colpevolezza che assiste coloro che risultino semplicemente indagati in un processo penale, sia prevalente interesse pubblico quello di consentire ai due dipendenti per i quali è cessata la causa di sospensione necessaria dal servizio e dall'incarico, di esplicitare pienamente le competenze possedute — peraltro, per la grandissima parte in via esclusiva rispetto agli altri dipendenti comunali - riaffidando all'ing. Francesco Cappotto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra ed alla signora Caterina D'Amico l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ficarra;

RITENUTO di dover revocare, per il venir meno delle circostanze che ne avevano determinato l'adozione, il provvedimento sindacale n. 05 del 23.04.2018 relativo all'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'ing. Fabio Marino ed il provvedimento sindacale n. 06 del 23.04.2018 relativo all'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa, al sig. Calogero Emanuele;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa con il conferimento delle attribuzioni dirigenziali e la quantificazione della relativa indennità;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione del Responsabile dell'Area Tecnica con il conferimento delle attribuzioni dirigenziali e la quantificazione della relativa indennità;

PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 1 in data 16.01.2018 erano stati confermati gli incarichi di Responsabili dell'Area Tecnica ed Amministrativa rispettivamente all'Ing. Francesco Cappotto e alla Sig.ra Caterina D'Amico attribuendo agli stessi le Funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000

ACCLARATO che secondo il testo unico 18 agosto 2000 n. 267 recante il vigente ordinamento degli enti locali:

-gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo T.U., provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti (art. 89);

- resta assegnato al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali secondo criteri e modalità fissati dagli artt. 109 e 110 dello stesso T.U. nonché dagli statuti e regolamenti di ciascun ente locale (art. 50, comma 10);

- le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono regolate in modo che ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi (art. 107);

- nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U. possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione (art. 109);

CONSIDERATO che secondo l'art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii. come recepito dall'art. 1 lett. h) della L.R. n. 48/91 i Funzionari Responsabili di Area, cui siano state riconosciute le funzioni dirigenziali, esercitano la direzione degli uffici e dei servizi secondo principi di distinzione netta tra funzioni di indirizzo e controllo, prerogativa degli Organi di Governo, e le funzioni di gestione spettanti ai dirigenti;

CONSIDERATA la regolamentazione pattizia inerente l'ordinamento professionale del personale del Comparto Funzioni Locali portata dal CCNL 21.05.2018 che al comma 2 dell'art. 13 ha regolamentato, per il personale di categoria D, la c.d. "area delle Posizioni Organizzative";

VISTO l'art. 13, comma 1, lett. a del detto CCNL 21.05.2018 secondo cui *“gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”*;

VALUTATO l'art. 17, comma 3, del CCNL 21.05.2018 laddove è previsto che *“In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”*

EVIDENZIATI i termini in cui l'art. 15 del CCNL 22.1.2004, inerente il quadriennio normativo 2002-2005 ha affrontato la precedente scissione tra affidamento delle funzioni dirigenziali ed incarico di posizione organizzativa con lo stabilire che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999;

VISTO l'art. 21, commi 1, 2, 4 e 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ficarra, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31 marzo 2008, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13 maggio 2008, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 21 novembre 2012) secondo i quali:

1. *Al Sindaco compete, ai sensi dell'art 13 dalla LR 7/92, la nomina dei Responsabili d'Area. La nomina ha validità minima annuale, e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo PEG.*

2. *La durata massima dell'incarico di Responsabile d'Area è corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco uscente e le nuove nomine di Responsabile d'Area, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.*

4. *Ai Responsabili d'Area è attribuita dal Sindaco un'indennità di posizione nei limiti definiti dal vigente CCNL, previa valutazione delle posizioni.*

6. *Il Responsabile può essere individuato:*

a) nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune (cat. D);

b) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il Comune (di cat. D);

c) in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 51 della legge 142/90 così come recepito dalla LR 48/91).

Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la

regolamentazione sulla nomina dei Responsabili.

RITENUTO che all'insieme delle succitate clausole della contrattazione collettiva, di valenza chiaramente privatistica, nonché alla appena richiamata disposizione di regolamento comunale, fonte di normazione secondaria, non possa essere di certo attribuita efficacia abrogativa e/o, comunque, limitativa del chiaro disposto dell'art. 109 del T.U.E.L., atto avente valore e forza di norma primaria, con cui viene normata l'attribuzione delle funzioni gestionali, di cui al precedente art. 107, *ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;*

PRESO ATTO che nell'organico in servizio, eccettuato l'ing. Francesco Cappotto, già responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2017, è presente un solo dipendente di categoria "D", il geom. Basilio Pizzuto, non titolare di responsabilità di area il quale, giusta titolo di studio di scuola secondaria superiore, superamento di concorso pubblico ed esperienza ormai pluriennale conseguita presso l'area tecnica dell'ente, è in possesso di conoscenze tecniche e capacità gestionali specialistiche, nel settore dell'edilizia, dei lavori pubblici e dei servizi a domanda individuale propri della stessa area tecnica;

TENUTO CONTO, peraltro, che il Geom. Basilio Pizzuto — giusta convenzione che il Comune di Ficarra ha stipulato con il Comune di Naso per conseguire necessarie economie finanziarie in situazione di bilancio che ha comportato l'adozione di piano di riequilibrio — proprio in ragione della competenza ed esperienza in materia di tecnica edilizia e dei lavori e servizi pubblici, sta svolgendo mansioni attinenti all'area tecnica presso quell'ente fino a tutto il 31.12.2018;

CONSIDERATO, del pari, che la signora Caterina D'Amico, dipendente inquadrata in categoria/livello "C/4", dopo il pensionamento della dipendente di categoria D già Responsabile dell'Area Amministrativa, in forza di provvedimenti sindacali via via succedutisi, dal 31.12.2013 e fino ai primi giorni di aprile 2018, è stata incaricata quale responsabile dell'Area in questione, con attribuzione funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, e che nell'esercizio di tale funzione la dipendente - originariamente nominata per considerazioni attinenti a curriculum professionale ed attitudini dimostrate nello svolgimento di mansioni attinenti all'area di che trattasi, a prescindere dalla categoria d'inquadramento/livello stipendiale posseduti, ha acquisito un bagaglio di conoscenze tecniche ed esperienze gestionali di notevole entità sicuramente adeguate a garantire efficacia di direzione procedimentale ed efficienza del processo provvedimentale necessarie per la eventuale prosecuzione nella funzione/incarico da ultimo espletata;

VALUTATO che l'ing. Francesco Cappotto, dipendente inquadrato in categoria "D", in possesso di laurea in ingegneria civile, è dotato di cognizioni tecniche specialistiche affinate nell'espletamento ormai pluriennale dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica nel corso del quale ha maturato rilevanti esperienze gestionali il tutto necessario ed utile a garantire efficacia di direzione procedimentale ed efficienza del processo provvedimentale necessarie per la eventuale prosecuzione nella funzione/incarico da ultimo espletata;

RITENUTO di confermare, fino alla fine del proprio mandato - salvo revoca del presente provvedimento per i motivi previsti dalla legge nonché dall'art. 21 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e/o eventuale riesame a seguito di novità connesse al CCNL "Regioni ed Autonomie locali" in fase di stipula - gli incarichi a suo tempo conferiti ai Responsabili delle Aree Tecnica ed Amministrativa rispettivamente all'Ing. Francesco Cappotto ed alla Sig.ra Caterina D'Amico;

RITENUTO, altresì, di dover confermare la retribuzione annua di posizione da corrispondere a ciascun Responsabile di Area;

VISTO l'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, *lett. d)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

VISTO l'articolo 22 della L.R. 16/12/2008 n. 22;

VISTO l'art. 29, comma 4, della L. 448/2001 rubricato Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 22, della Legge regionale n. 22/2008 prevede per i Comuni con popolazione fino a tre mila abitanti, la possibilità di derogare al principio di separazione delle competenze tra organi politici e struttura burocratica, attribuendo ai componenti dell'organo Esecutivo (Sindaco e Assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale;

DATO ATTO che, in ragione del presupposto tecnico/giuridico costituito dalla normativa sopra richiamata, con nota n. 4882 di prot. del 17.07.2018, recante in oggetto *"Dichiarazione di disponibilità del Sindaco all'assunzione in via provvisoria di specifiche e limitate responsabilità gestionali inerenti il personale"* ha rappresentato *"come possibile presupposto da valutarsi ad opera della competente Autorità Giudiziaria ai fini di una revoca della misura cautelare interdittiva adottata nell'ambito del procedimento penale n. 2358/2016 R.G.N.R. con ordinanza del 24/03/2018, tuttora efficace per numero undici dipendenti comunali due dei quali, Ing. Francesco Cappotto e signora Caterina D'Amico, già responsabili con funzioni dirigenziali, rispettivamente, dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa — di essere disponibile, anche in caso di reintegra dei dipendenti nel servizio e nella funzione a seguito dell'eventuale venir meno dell'efficacia della misura interdittiva, ad assumere personalmente, mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo, il compito di natura gestionale qui di seguito indicato: - controllo della corrispondenza fra le risultanze dell'orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti addetti all'Area Tecnica ed all'Area Amministrativa del Comune di Ficarra nonché delle uscite per servizio dei dipendenti stessi;*

VERIFICATO che nella motivazione del provvedimento in data 24 luglio 2018 con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento penale n. 2358/16 RGNR e n. 638/17 R.G.G.I.P., ha sostituito la misura interdittiva della sospensione dalla funzione e dal servizio con la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti dei dipendenti D'Amico Caterina e Cappotto Francesco si specifica che *"le attuali e concrete esigenze cautelari di cui alla ordinanza applicativa della misura in corso, adottata il 24 marzo 2018(...) devono dirsi attenuate in considerazione delle seguenti e convergenti circostanze: (...) c) Al fine di scongiurare il rischio di "una "copertura" reciproca tra i dipendenti, in particolare quella assicurata dai controllori ai controllati, nel comune obiettivo di trarre da tale "sistema fraudolento " un personale, quanto illegale, vantaggio", evidenziato nel provvedimento di adozione della misura cautelare in corso, l'amministrazione ha disposto che il "controllo della corrispondenza fra le risultanze dell'orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti addetti all'Area Tecnica ed amministrativa del Comune di Ficarra, nonché delle uscite per servizio dei dipendenti stessi sia affidata direttamente e personalmente al Sindaco del Comune*

di Ficarra, "anche in caso di reintegra dei dipendenti nel servizio e nella funzione a seguito dell'eventuale venir meno dell'efficacia della misura interdittiva";

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Funzioni Locali del 22.5.2018;

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; per le motivazioni meglio espresse in narrativa;

DETERMINA

1. di nominare, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del proprio mandato, quale Responsabile per l'Area Tecnica l'ing. Francesco Cappotto;
2. di nominare, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del proprio mandato, quale Responsabile per l'Area Amministrativa la signora Caterina D'Amico;
3. di dare atto che dalla data della presente determina cessa di avere efficacia ogni provvedimento in contrasto con la stessa ed in particolare il provvedimento sindacale n. 06 del 23.04.2018 relativo all'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa al sig. Calogero Emanuele ed il provvedimento sindacale n. 05 del 23.04.2018 relativo all'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'ing. Fabio Marino;
4. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, ai predetti Responsabili di Area, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Decreto;
5. di confermare ai citati funzionari incaricati di posizione organizzativa la retribuzione annua di posizione già prevista nella determinazione sindacale n. 1/2018 del 16 gennaio 2018 nella misura di € 5.164,57;
6. di nominare, secondo la normativa in narrativa citata, in via temporanea ed eccezionale fino alla scadenza della misura cautelare penale siccome mantenuta in capo ai dipendenti D'Amico Caterina ed Ing. Francesco Cappotto, quale titolare dello specifico ruolo gestionale di Responsabile del "controllo della corrispondenza fra le risultanze dell'orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti addetti all'Area Tecnica ed amministrativa del Comune di Ficarra, nonché delle uscite per servizio dei dipendenti stessi, Gaetano Artale, nella qualità di Sindaco del Comune di Ficarra;
7. di dare atto che Il Sindaco, come sopra individuato quale responsabile di limitato ambito di competenze gestionali, svolgerà tale incarico senza alcuna forma di retribuzione, rimborso o emolumento diverso e aggiuntivo rispetto alla indennità di carica allo stesso spettante;
8. di confermare il personale già assegnato con precedenti atti all'Area Tecnica ed all'Area Amministrativa;
9. di dare atto che per la durata degli incarichi come sopra confermati si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
10. di disporre la notifica del presente provvedimento ai Funzionari interessati ed al Segretario Comunale nonché la pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.



IL SINDACO
(Gaetano ARTALE)

Gaetano Artale

COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, a norma dell'art. 21 dello Statuto Comunale, è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ficarra, li _____ /

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Sarina Gullà

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carmela Stancampiano)